

ATTO N. 2212/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore Presidente Daniele Nicchi

Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno

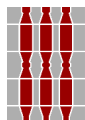
SUL

Disegno di legge

“Modificazioni e integrazioni di leggi regionali ”

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 30 settembre 2024

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 3 ottobre 2024

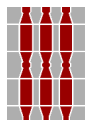


COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

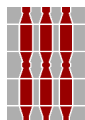
Si comunica che la I commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 30 settembre 2024:

- ha concluso l'esame, in sede referente, dell'**ATTO N. 2212** (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali);
- ha esaminato ed approvato a maggioranza gli articoli e gli emendamenti;
- ha chiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di aggiornare la Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000;
- ha preso atto della nota sottoscritta dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. (prot. n. 20240006909 del 30 settembre 2024) in risposta alla richiesta della Commissione formulata nella seduta medesima, nella quale *"si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 49, comma 6 della legge regionale n. 13/2000, la relazione tecnica a corredo dell'atto in oggetto si intende aggiornata con le relazioni tecnico/illustrative a corredo degli emendamenti approvati dalla Commissione, senza necessità di ulteriori integrazioni"*, ai fini dell'iscrizione in aula dell'atto n. 2212/bis;
- ha deciso di autorizzare, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, lo svolgimento orale della relazione e di incaricare di riferire in aula il Presidente Daniele Nicchi.

Alla luce di quanto sopra esposto e visto quanto stabilito dal comma 6, dell'articolo 49 della l.r. 13 del 2000, si chiede che l'atto venga iscritto all'ordine



del giorno della prossima seduta |
dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 858 del 6 settembre 2024, depositato alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa in data 6 settembre 2024 e trasmesso in data 10 settembre 2024, al parere della I Commissione consiliare permanente in sede redigente, alla II e III Commissione consiliare permanente in sede consultiva, concernente: "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" (ATTO N. 2212);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione e approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, dello Statuto della Regione Umbria;

VISTI i pareri consultivi espressi dalla II e III Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento Interno dell'Assemblea Legislativa;

VISTO l'esame dell'atto svolto dalla I Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi il 30 settembre 2024;

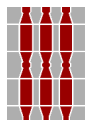
VISTO altresì che la I Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi il 30 settembre 2024 ha richiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa l'aggiornamento della Relazione tecnica secondo quanto disposto dall'articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000;

VISTA la nota protocollo 20240006909 del 30 settembre 2024 a firma del Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., di seguito riportata:

"si rappresenta che, ai sensi dell'art. 49, comma 6 della l.r. 13/2000, la relazione tecnica a corredo dell'atto in oggetto si intende aggiornata con le relazioni tecnico/illustrative a corredo degli emendamenti approvati dalla Commissione, senza necessità di ulteriori integrazioni";

VISTO quanto stabilito dal secondo periodo, del comma 6, dell'articolo 49 della l.r. n. 13/2000 secondo il quale: *"I disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale la cui relazione tecnica non necessita di aggiornamento ai sensi del comma 2, sono iscritti all'ordine del giorno di seduta dell'Assemblea corredate della relazione di cui all'articolo 48, comma 6.";*

TENUTO conto che sulla base della nota prot. n. 20240006909 del 30 settembre 2024 non si è reso necessario l'aggiornamento della relazione tecnica all'atto n. 2212;



VISTO il disegno di legge (atto n. 2212), composto da n. 48 articoli e dall'Allegato 1, approvati dalla I Commissione consiliare permanente (Atto n. 2212/Bis), nonché la relazione tecnica a corredo dell'Atto base;

UDITA la relazione della I Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrata oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, dal Presidente Daniele Nicchi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare);

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia);

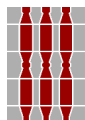
VISTO il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012)

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);

VISTA la legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);

VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);



VISTA la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione);

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);

VISTA la legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti);

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);

VISTO il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 (Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione);

VISTO il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 132 del 30 giugno 2022 (Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione);

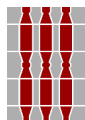
VISTA la legge regionale 31 luglio 2024, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica);

VISTA la legge regionale 30 ottobre 2023 n. 15 (Modificazioni e integrazioni di leggi regionali - Norma di abrogazione);

VISTA la legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età);

VISTA la legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica));

VISTA la legge regionale 26 maggio 2023, n. 6 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura));



VISTA la legge regionale 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa);

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità);

VISTA la legge regionale 23 giugno 2021, n. 10 (Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi);

VISTA la legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria);

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura);

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale));

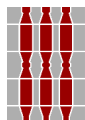
VISTA la legge regionale 19 dicembre 2012 n. 25 (Norme per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori e dei titolari di cariche istituzionali elettive conferite dal Consiglio regionale. Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali);

VISTA la legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per la elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

VISTA la legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza);

VISTA la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura);

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale);



VISTA la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale);

VISTA la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

VISTA la legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica);

VISTA la legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati);

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali);

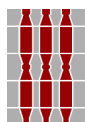
VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

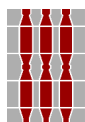
con votazione sugli articoli, nonché con
votazione finale sull'intera legge che ha
registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari
e ... voti di astensione, espressi nei modi di
legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

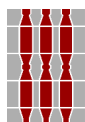
- di approvare la legge regionale: "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" composta di n. **48** articoli e l'Allegato 1 di cui costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel testo che segue:



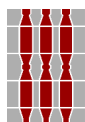
TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
CAPO I Modificazione alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norma per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenze della Regione o di Enti da essa delegati)	CAPO I Modificazione alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati)
Art. 1 (Modificazione all'articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15)	Art. 1 (Modificazione all'articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15)
1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1983 n. 15 (Norma per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenze della Regione o di Enti da essa delegati) è sostituito dal seguente:	1. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati) è sostituito dal seguente:
<i>“2. L'Autorità amministrativa competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi nonché il rapporto ad essa trasmesso dall'organo accertatore, acquisiti altresì eventuali ulteriori accertamenti e/o elementi di giudizio e/o rapporti integrativi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione ed ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione o responsabile ed alle persone che sono in solido obbligate; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente agli interessati e all'organo che ha redatto il rapporto.”.</i>	<i>idem</i>



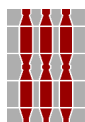
CAPO II Modificazione alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica)	CAPO II Modificazione alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica)
Art. 2 (Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4)	Art. 2 (Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4)
1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica) come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2023 n. 15 (Modificazioni e integrazioni di leggi regionali - Norma di abrogazione) le parole: <i>"Comandante regionale"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"Comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), o da un suo delegato"</i> .	1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica) come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2023, n. 15 (Modificazioni e integrazioni di leggi regionali - Norma di abrogazione) le parole: <i>"Comandante regionale"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"Comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), o da un suo delegato"</i> .
CAPO III Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)	CAPO III Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
Art. 3 (Integrazione all'articolo 4 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)	Art. 3 (Integrazione all'articolo 4 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)
1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 17 maggio 1994 n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dopo le parole: <i>"vincoli di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3"</i> sono inserite le seguenti: <i>"e dell'articolo 28, comma 3 bis"</i> .	1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dopo le parole: <i>"vincoli di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3"</i> sono inserite le seguenti: <i>"e dell'articolo 28, comma 3 bis"</i> .



Art. 4 (Modificazioni all'articolo 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)	Art. 4 (Modificazioni all'articolo 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)
1. La rubrica dell'articolo 28 della l.r. 14/1994 è sostituita dalla seguente: <i>“Controllo della fauna e zone a gestione specifica”.</i>	1. <i>idem</i>
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 14/1994 è aggiunto il seguente:	2. <i>idem</i>
<i>“3-bis. Nell'ambito delle zone a gestione specifica di cui al comma 3, la Regione istituisce Aree di Rispetto Temporaneo (A.R.T.) destinate all'insediamento e alla riproduzione di nuclei di selvaggina di interesse venatorio secondo i seguenti criteri:</i>	<i>idem</i>
<i>a) in tali ambiti, tabellati a cura dell'A.T.C., l'esercizio venatorio è vietato per una durata minima di un anno e massima di quattro anni, prorogabili per ulteriori quattro anni;</i>	<i>idem</i>
<i>b) la superficie di ciascuna area di rispetto non può essere inferiore a cinquanta ettari e superiore a duecento ettari, tali aree sono computate nel calcolo delle superfici soggette a protezione;</i>	<i>idem</i>
<i>c) tali aree sono istituite dalla Regione secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale e, qualora si verificano condizioni che ne ostacolano il conseguimento degli scopi, l'istituzione può essere revocata;</i>	<i>idem</i>
<i>d) per la gestione di tali aree la Regione può avvalersi dei Comitati di cui all'articolo 11.”.</i>	<i>idem</i>



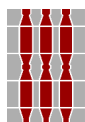
CAPO IV Modificazione alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)	CAPO IV Modificazione alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)
Art. 5 (Modificazione all'articolo 4 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2)	Art. 5 (Modificazione all'articolo 4 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale), le parole: <i>“approva il Piano triennale dei fabbisogni della risorsa umana che costituisce il quadro di riferimento per la dotazione organica dell’Ente”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“adotta il Piano integrato di attività e organizzazione, di cui il Piano triennale dei fabbisogni di personale, quadro di riferimento per la dotazione organica dell’Ente, costituisce sottosezione di programmazione nell’ambito della Sezione Organizzazione e Capitale umano, ai sensi dell’articolo 6, comma 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 (Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e</i>	1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale), le parole: <i>“approva il Piano triennale dei fabbisogni della risorsa umana che costituisce il quadro di riferimento per la dotazione organica dell’Ente”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“adotta il Piano integrato di attività e organizzazione, di cui il Piano triennale dei fabbisogni di personale, quadro di riferimento per la dotazione organica dell’Ente, costituisce sottosezione di programmazione nell’ambito della Sezione Organizzazione e Capitale umano, ai sensi dell’articolo 6, comma 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 (Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e</i>



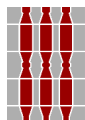
<i>organizzazione) e in conformità all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 132 del 30 giugno 2022 (Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione).".</i>	organizzazione) e in conformità all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2022, n. 132 (Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione).".
	CAPO V Modificazioni alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale)
	Art. 6 (Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21)
	1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), le parole: “, contestualmente al bilancio di direzione” sono soppresse.
	2. Le lettere b), e) e f) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 21/2007 sono abrogate.
	3. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 21/2007, le parole: “ <i>piano triennale dei fabbisogni della risorsa umana;</i> ” sono sostituite dalle seguenti: “ <i>Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.</i> ”.



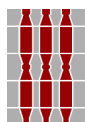
	Art. 7 (Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21)
	1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 21/2007, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “,”.
	2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 21/2007 è aggiunta la seguente: <i>“d bis) controllo successivo di regolarità amministrativa.”.</i>
CAPO V Modificazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura)	CAPO VI Modificazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura)
Art. 6 (Integrazione all'articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)	Art. 8 (Integrazione all'articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura) è aggiunto il seguente:	1. idem
<i>“3-bis. Alle associazioni di cui al comma 1 possono essere affidati in gestione esclusiva:</i>	idem
<i>a) campi gara, in misura massima del 20% del numero complessivo di quelli complessivamente istituiti;</i>	idem
<i>b) zone a regolamento specifico, in misura massima del 20% del numero complessivo di quelle</i>	idem



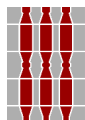
<i>complessivamente istituite.”.</i>	
Art. 7 (Modificazioni all’articolo 45 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)	Art. 9 (Modificazioni all’articolo 45 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)
1. Al comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 15/2008 sono apportate le seguenti modificazioni:	1. idem
a) alla lettera r) le parole: <i>“la Provincia”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“il Servizio regionale”</i> ;	a) idem
b) alla lettera t) le parole: <i>“dalla Provincia competente per territorio”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“dal Servizio regionale competente”</i> .	b) idem
	CAPO VII Ulteriore integrazione della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per la elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
	Art. 10 (Integrazione della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2)
	1. Dopo l’articolo 9-bis della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) è inserito il seguente: “Art. 9-ter (Esonero dalla sottoscrizione delle liste regionali) 1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c-ter) della l. 165/2004, sono esonerate dall’adempimento di cui all’articolo 9, comma 3, della l. 108/1968, come sostituito dall’articolo 9 della legge regionale 23 febbraio 2015,



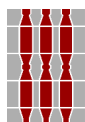
	<i>n. 4 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)), le liste regionali che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera.”.</i>
	CAPO VIII Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25 (Norme per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori e dei titolari di cariche istituzionali elettive conferite dal Consiglio regionale. Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali))
	Art. 11 (Modificazione del titolo della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25)
	1. Il titolo della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25 (Norme per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori e dei titolari di cariche istituzionali elettive conferite dal Consiglio



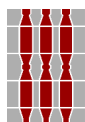
	regionale. Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali)) è sostituito dal seguente: <i>"Norme per la pubblicità e trasparenza, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali))."</i>
	Art. 12 (Modificazione dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25)
	1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 25/2012 è sostituito dal seguente: <i>"1. La presente legge disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza delle informazioni e documenti richiesti dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle</i>



	<i>pubbliche amministrazioni), in attuazione del medesimo articolo e dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213."</i>
	Art. 13 (Modificazione dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25)
	1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 25/2012 le parole: "l. 441/1982" sono sostituite dalle seguenti: "legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti)".
	Art. 14 (Modificazioni dell'articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25)
	1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 25/2012 è sostituito dal seguente: "1. Alle violazioni della presente legge regionale si applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 33/2013 e dalla relativa disciplina applicativa."
	2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 25/2012 è abrogato.



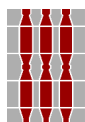
	Art. 15 (Modificazioni dell'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25)
	1. La rubrica dell'articolo 7 della l.r. 25/2012 è sostituita dalla seguente: <i>“(Pubblicità dei dati relativi ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale e agli assessori regionali)”.</i>
	2. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 25/2012 è sostituito dal seguente: <i>“1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti richiesti dall'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013 e dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, con riferimento ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali.”.</i>
	3. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 25/2012 è inserito il seguente: <i>“1 bis. Le informazioni e i documenti restano pubblicati per il periodo indicato dall'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 33/2013.”.</i>
	Art. 16 (Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25)
	1. L'articolo 8 della l.r. 25/2012 è abrogato.



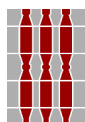
	Art. 17 (Modificazioni dell'articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25)
	1. La rubrica dell'articolo 9 della l.r. 25/2012 è sostituita dalla seguente: “(Pubblicità dei dati relativi ad enti, istituti e società di cui all'articolo 12, primo comma, della legge 5 luglio 1982, n. 441)”.
	2. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 25/2012 è sostituito dal seguente: <i>“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 bis del d.lgs. 33/2013, le informazioni e i documenti richiesti dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del medesimo d.lgs. sono pubblicati nei rispettivi portali di amministrazione trasparente dagli enti, istituti e società di cui all'articolo 12, primo comma, della l. 441/1982.”.</i>
	3. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 25/2012 è sostituito dal seguente: <i>“2. Le informazioni e i documenti restano pubblicati per il periodo indicato dall'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 33/2013.”.</i>
	4. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 sono abrogati.
CAPO VI Modificazioni alla legge regionale 09 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)-	CAPO IX Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)

Art. 8 (Modificazioni all'articolo 38 della legge regionale 09 aprile 2015, n. 11)	Art. 18 (Modificazioni all'articolo 38 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 11/2015 è aggiunto il seguente periodo: <i>“Ciascuna delle unità sanitarie locali è articolata in distretti e presidi ospedalieri.”.</i>	1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) è aggiunto il seguente periodo: <i>“Ciascuna delle unità sanitarie locali è articolata in distretti e presidi ospedalieri.”.</i>
2. Il comma 7 dell'articolo 38 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:	2. idem
<i>“7. L'ambito territoriale di ciascun Distretto, in armonia con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, è definito con proprio atto dal Direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con proprio atto, per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, acquisito il parere della Conferenza dei Sindaci, di cui all'articolo 8, reso entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende reso in senso positivo.”.</i>	idem
Art. 9 (Modificazioni all'articolo 41 della legge regionale 09 aprile 2015, n. 11)	Art. 19 (Modificazioni all'articolo 41 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)
1. La rubrica dell'articolo 41 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente: <i>“{Presidi ospedalieri e Ospedali}”.</i>	1. La rubrica dell'articolo 41 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente: <i>“Presidi ospedalieri e Ospedali”.</i>
2. Il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:	2. idem
<i>“1. I presidi ospedalieri sono costituiti da uno o più ospedali inseriti nelle aziende sanitarie regionali secondo l'articolazione definita nella Tabella 1 inserita nell'allegato A.”.</i>	<i>“1. I presidi ospedalieri sono costituiti da uno o più ospedali inseriti nelle aziende sanitarie regionali secondo l'articolazione definita nella Tabella 1 Art. 41 (Presidi ospedalieri e Ospedali) dell'Allegato A.”.</i>

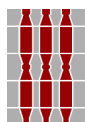
[illegible]



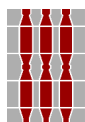
<i>ospedaliera e territoriale, anche in relazione alle eventuali deroghe ministeriali.”.</i>	<i>idem</i>
Art. 12 (Modificazione all'articolo 268-bis della legge regionale 09 aprile 2015, n. 11)	Art. 22 (Modificazione all'articolo 268-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)
1. Al comma 1 dell'articolo 268-bis della l.r. 11/2015 le parole: <i>“corrispondenti ai distretti sanitari di cui all'articolo 22,”</i> sono soppresse.	1. Al comma 1 dell'articolo 268-bis della l.r. 11/2015, le parole: <i>“corrispondenti ai distretti sanitari di cui all'articolo 22,”</i> sono soppresse.
Art. 13 (Disposizioni transitorie)	Art. 23 (Disposizioni transitorie)
1. Al fine di procedere all'effettiva articolazione delle aziende ospedaliere di Perugia e di Terni, la Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a)-nomina per le aziende ospedaliere, un collegio composto dai direttori generali o commissari delle aziende interessate, coordinato dalla Direzione regionale Salute e Welfare, integrato da dirigenti e funzionari regionali competenti per le specifiche materie e individuati con atto del direttore della stessa, a cui affidare il compito di effettuare, entro il termine di centoventi giorni dalla nomina, la ricognizione alla data del 30 giugno 2024, del personale e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di redigere gli inventari dei beni patrimoniali mobili e immobili, nonché di predisporre ogni altra documentazione utile e di trasmettere gli esiti dell'attività svolta alla stessa Giunta regionale con apposita relazione.	1. Al fine di procedere all'effettiva articolazione delle aziende ospedaliere di Perugia e di Terni, la Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nomina per le aziende ospedaliere, un collegio composto dai direttori generali o commissari delle aziende interessate, coordinato dalla Direzione regionale Salute e Welfare, integrato da dirigenti e funzionari regionali competenti per le specifiche materie e individuati con atto del direttore della stessa, a cui affidare il compito di effettuare, entro il termine di centoventi giorni dalla nomina, la ricognizione alla data del 30 giugno 2024, del personale e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di redigere gli inventari dei beni patrimoniali mobili e immobili, nonché di predisporre ogni altra documentazione utile e di trasmettere gli esiti dell'attività svolta alla stessa Giunta regionale con apposita relazione.
2. La Giunta regionale, acquisita e valutata la documentazione di cui al comma 1, lettera a) , approva le deliberazioni con le nuove articolazioni delle aziende ospedaliere regolando	2. La Giunta regionale, acquisita e valutata la documentazione di cui al comma 1, approva le deliberazioni con le nuove articolazioni delle aziende ospedaliere regolando



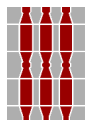
contestualmente la fase di transizione, con particolare riguardo alla definizione dei nuovi assetti organizzativi e dei procedimenti in corso, alla nomina degli organi, al subentro nei rapporti giuridici, all'assegnazione anche in via provvisoria di funzioni, di beni e di risorse umane, ai debiti informativi e alle gestioni liquidatorie, in modo che sia garantita la continuità nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione delle prestazioni.	contestualmente la fase di transizione, con particolare riguardo alla definizione dei nuovi assetti organizzativi e dei procedimenti in corso, alla nomina degli organi, al subentro nei rapporti giuridici, all'assegnazione anche in via provvisoria di funzioni, di beni e di risorse umane, ai debiti informativi e alle gestioni liquidatorie, in modo che sia garantita la continuità nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione delle prestazioni.
3. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare ogni ulteriore atto necessario a portare a compimento il processo di definizione dei nuovi assetti, anche con riferimento all'esigenza di uniformare i sistemi informativi.	3. idem
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di adozione degli atti di definizione dei nuovi assetti organizzativi, alle aziende ospedaliere e alle unità sanitarie locali continuano ad applicarsi le disposizioni regionali previgenti.	4. idem
CAPO VII Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)	CAPO X Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)
	Art. 24 (Integrazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura))
	1. Dopo l'articolo 108 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) è inserito il seguente:



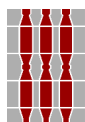
	<i>“Articolo 108 bis (Terreni soggetti ad altre condizioni)</i>
	<i>1. Nelle Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agrituristiche Venatorie e nei Centri privati di riproduzione di fauna selvatica, la ricerca può svolgarsi solo previo consenso del legale rappresentante del soggetto gestore che stabilisce le modalità di accesso al fondo.”.</i>
	Art. 25 (Modificazioni all’articolo 128 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12)
	1. Dopo il comma 1 dell’articolo 128 della l.r. 12/2015 sono inseriti i seguenti:
	<i>“1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile possono richiedere alla competente struttura regionale l’autorizzazione alla costituzione, nei fondi di loro proprietà o di cui hanno la disponibilità in base ad un valido e legittimo titolo, di aree destinate alla raccolta a pagamento di funghi, delimitate da apposite tabelle.</i>
	<i>1-ter. Nelle aree di cui al comma 1-bis, la raccolta è consentita previo accordo con l'imprenditore agricolo titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1-bis e</i>



	<i>deve svolgersi nel rispetto di quanto previsto con la deliberazione di cui al comma 1-quater.</i>
	<i>1-quater. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle aree di raccolta e per la raccolta di cui al comma 1-bis.”.</i>
	Art. 26 (Sostituzione dell'articolo 129 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12)
	1. L'articolo 129 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:
	<i>“Articolo 129</i> <i>(Aree particolari)</i>
	<i>1. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie e delle Aziende Agrituristiche Venatorie è consentita solo previo accordo con il titolare della stessa o concessionario.”.</i>
Art. 14 (Modificaziones all'articolo 156 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12)	Art. 27 (Modificazioni all'articolo 156 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 156 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 26 maggio 2023, n. 6 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)) dopo	1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 156 della l.r. 12/2015 come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 26 maggio 2023, n. 6 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)) dopo la parola: “Regione” sono inserite le seguenti: “Umbria o da



la parola: “Regione” sono inserite le seguenti: “Umbria o da altre Regioni o Province autonome, ai sensi e per gli effetti della l. 141/2015”.	<i>altre Regioni o Province autonome, ai sensi e per gli effetti della l. 141/2015”.</i>
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 156 della l.r. n. 12/2015 come sostituito dall'articolo 6 della l.r. n. 6/2023 dopo la parola: “Regione” sono inserite le seguenti: “Umbria o da altre Regioni o Province autonome, ai sensi e per gli effetti della l. 141/2015”.	2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 156 della l.r. 12/2015 come sostituito dall'articolo 6 della l.r. 6/2023 dopo la parola: “Regione” sono inserite le seguenti: “Umbria o da altre Regioni o Province autonome, ai sensi e per gli effetti della l. 141/2015”.
	CAPO XI Ulteriore modificazione alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria)
	Art. 28 (Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 1)
	1. Il comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria) è sostituito dal seguente: “11. <i>Nell'ambito dell'autonomia propria dell'Assemblea legislativa, quanto alla spesa pubblica sostenuta dalla medesima attraverso il proprio bilancio, trova applicazione l'articolo 57, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermo il rispetto della normativa statale.</i> ”.



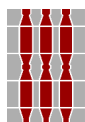
CAPO VIII Integrazione alla legge regionale 23 giugno 2021, n. 10 (Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi)	CAPO XII Integrazione alla legge regionale 23 giugno 2021, n. 10 (Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi)
Art. 15 (Integrazione all'articolo 2 della legge regionale 23 giugno 2021, n. 10)	Art. 29 (Integrazione all'articolo 2 della legge regionale 23 giugno 2021, n. 10)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 giugno 2021, n. 10 (Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi) è inserito il seguente:	1. idem
<i>“1-bis. Le sperimentazioni gestionali possono riguardare tutte le attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, attraverso la riqualificazione dei servizi, l'ammodernamento delle strutture e l'utilizzo di nuovi modelli organizzativi.”.</i>	 idem
CAPO IX Modificazione alla legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità)	CAPO XIII Modificazione alla legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità)
Art. 16 (Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1)	Art. 30 (Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1)
1. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità), come modificata dall'articolo 53 della L.R. 15/2023 , è sostituita dalla seguente:	1. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità), come modificata dall'articolo 53 della legge regionale 30 ottobre 2023, n. 15 (Modificazioni e integrazioni di leggi regionali - Norma di abrogazione) , è sostituita dalla seguente:
<i>“o) ad effettuare visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico, nonché presso le strutture residenziali e semiresidenziali</i>	 idem



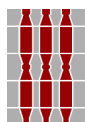
<i>pubbliche e private convenzionate, al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche, ad esclusione delle strutture in uso al Ministero dell'Interno e delle forze di polizia.”.</i>	
CAPO X Modificazione alla legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica))	CAPO XIV Modificazione alla legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica))
Art. 17 (Modificazione all'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)	Art. 31 (Modificazione all'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)), come sostituito dall'articolo 61 della l.r. 45/2023 le parole: “<i>all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>dagli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici-)</i>”.	1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)), come sostituito dall'articolo 61 della legge regionale 30 ottobre 2023, n. 15 (Modificazioni e integrazioni di leggi regionali - Norma di abrogazione), le parole: “<i>all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>dagli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici-)</i>”.



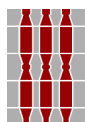
CAPO XI Modificazione alla legge regionale 26 maggio 2023, n. 6 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura))	CAPO XV Modificazione alla legge regionale 26 maggio 2023, n. 6 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura))
Art. 48 (Modificazioni all'articolo 17 della legge regionale 26 maggio 2023, n. 6)	Art. 32 (Modificazione all'articolo 17 della legge regionale 26 maggio 2023, n. 6)
1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 26 maggio 2023, n. 6 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)) la parola: “<i>dodici</i>” è sostituita dalla seguente: “<i>diciotto</i>”.	1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 26 maggio 2023, n. 6 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)), la parola: “<i>dodici</i>” è sostituita dalla seguente: “<i>diciotto</i>”.
CAPO XII Modificazione alla legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età.)	CAPO XVI Modificazioni alla legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età)
Art. 49 (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)	Art. 33 (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 ottobre 2023 n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età) dopo le parole: “<i>Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989)</i>” sono inserite le seguenti: “<i>e con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13</i>	1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età) dopo le parole: “<i>Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989)</i>” sono inserite le seguenti: “<i>e con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13</i>



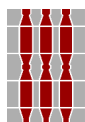
<i>dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità</i> ”.	<i>dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità</i> ”.
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della l. r. 13/2023 dopo le parole: “ <i>gruppo sociale</i> ” sono inserite le seguenti: “ <i>e condizioni di disabilità</i> ”.	2. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 13/2023 dopo le parole: “ <i>gruppo sociale</i> ” sono inserite le seguenti: “ <i>e condizioni di disabilità</i> ”.
3. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 13/2023 le parole: “ <i>promuove l’inclusione e favorisce</i> ” sono sostituite dalle seguenti: “ <i>garantisce su base di uguaglianza con gli altri</i> ”.	3. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 13/2023, le parole: “ <i>promuove l’inclusione e favorisce</i> ” sono sostituite dalle seguenti: “ <i>garantisce su base di uguaglianza con gli altri</i> ”.
Art. 20 (Modificazione all’articolo 2 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)	Art. 34 (Modificazioni all’articolo 2 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 13/2023 il punto 3. è abrogato.	1. idem
	2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 13/2023 il segno di punteggiatura: “;” è sostituito con il seguente: “.”.
2. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 13/2023 è abrogata.	3. idem
Art. 24 (Modificazione all’articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)	Art. 35 (Modificazione all’articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 5, della l.r. 13/2023 è abrogata.	1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 13/2023 è abrogata.
Art. 22 (Modificazione all’articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)	Art. 36 (Modificazioni all’articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)
1. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 13/2023 è sostituita dalla seguente: “ <i>Scuole dell’infanzia statali e paritarie</i> ”.	1. idem
2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 13/2023 le parole: “ <i>entro il 31</i> ”	2.



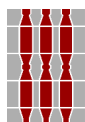
<i>dicembre dell'anno scolastico di riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento”.</i>	idem
Art. 23 (Modificazione all'articolo 8 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)	Art. 37 (Modificazione all'articolo 8 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)
1. L'articolo 8 della l.r. 13/2023 è abrogato.	1. idem
Art. 24 (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)	Art. 38 (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)
1. L'articolo 9 della l.r. 13/2023 è sostituito dal seguente:	1. idem
“Art. 9 Rete territoriale <i>1. La Regione, in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge regionale 6 marzo 2023 n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa), attraverso il ricorso alle forme di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore aventi finalità educative e l'eventuale apporto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della l.r. 2/2023, di altri enti, associazioni ed organismi presenti nel territorio, sostiene il coordinamento pedagogico territoriale e favorisce la stipula di accordi e convenzioni per la partecipazione dei suddetti enti alle attività previste nel progetto educativo di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) e la promozione territoriale della cultura dell'infanzia.”.</i>	“Art. 9 Rete territoriale <i>1. La Regione, in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa), attraverso il ricorso alle forme di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore aventi finalità educative e l'eventuale apporto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della l.r. 2/2023, di altri enti, associazioni ed organismi presenti nel territorio, sostiene il coordinamento pedagogico territoriale e favorisce la stipula di accordi e convenzioni per la partecipazione dei suddetti enti alle attività previste nel progetto educativo di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) e la promozione territoriale della cultura dell'infanzia.”.</i>
Art.25 (Modificazioni all'articolo 12 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)	Art. 39 (Modificazioni all'articolo 12 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)
1. Alla fine della lettera d) del comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 13/2023, dopo la parola: “ <i>religiose</i> ” sono aggiunte le seguenti: “ <i>o di disabilità</i> ”.	1. idem



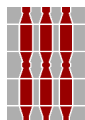
2. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 13/2023, dopo le parole: <i>“disagi socio-culturali”</i> sono inserite le seguenti: <i>“e/o in condizioni di disabilità”</i> .	2. idem
Art. 26 (Modificazioni all'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)	Art. 40 (Modificazioni all'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)
	1. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 13/2023, alla lettera i) il segno di punteggiatura: “.” è sostituito con il seguente: “;”.
4. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 13/2023 dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:	2. idem
<i>“i-bis) del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità di cui alla legge regionale 4 febbraio 2022 n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità);</i>	<i>“i-bis) del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità di cui alla legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità);</i>
<i>i-ter) del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 29 luglio 2009 n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza);</i>	<i>i-ter) del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza);</i>
<i>i-quater) delle associazioni maggiormente rappresentative dei minori con disabilità.”.</i>	idem
Art. 27 (Modificazione all'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)	Art. 41 (Modificazione all'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2023 le parole: <i>“all'articolo 8, comma 3”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“dagli articoli 7 e 11 della l.r. 2/2023 nonché dall'articolo 9”.</i>	1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2023, le parole: <i>“all'articolo 8, comma 3”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“dagli articoli 7 e 11 della l.r. 2/2023 nonché dall'articolo 9”.</i>
Art. 28 (Modificazione all'articolo 16 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)	Art. 42 (Modificazione all'articolo 16 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)
1. Alla fine della lettera c) del comma 3	1.



dell'articolo 16 della l.r. 13/2023, dopo la parola: “ <i>esigenze</i> ” sono aggiunte le seguenti: “ <i>o disabilità</i> ”.	idem
Art. 29 (Modificazione all'articolo 17 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)	Art. 43 (Modificazione all'articolo 17 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 13/2023 è sostituita dalla seguente:	1. idem
“a) <i>gestiscono, in forma diretta e indiretta, anche attraverso il coinvolgimento degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia;</i> ”.	“a) <i>gestiscono, in forma diretta e indiretta, anche attraverso il coinvolgimento degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117</i> (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) , propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia;”.
Art. 30 (Modificazione all'articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)	Art. 44 (Modificazione all'articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 13/2023, le parole: “ <i>del diploma di laurea in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione (vecchio ordinamento), equiparate alle lauree specialistiche della classe (DM 509/99) e alle lauree magistrali della classe (DM 270/04)</i> ” sono sostituite dalle seguenti: “ <i>del titolo di studio previsto dall'articolo 1, comma 595 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020)</i> ”.	1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 13/2023, le parole: “ <i>del diploma di laurea in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione (vecchio ordinamento), equiparate alle lauree specialistiche della classe (DM 509/99) e alle lauree magistrali della classe (DM 270/04)</i> ” sono sostituite dalle seguenti: “ <i>del titolo di studio previsto dall'articolo 1, comma 595 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)</i> ”.
Art. 34 (Modificazione all'articolo 21 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)	Art. 45 (Modificazione all'articolo 21 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)



1. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 13/2023, dopo le parole: <i>“educatori professionali”</i> sono inserite le seguenti: <i>“socio-pedagogici”</i> .	1. idem
	CAPO XVII Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2024, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica)
	Art. 46 (Modificazione all'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2024, n. 11)
	1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2024, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica) è sostituita dalla seguente: <i>“b) essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi della vigente normativa statale.”</i> .
Art. 32 (Clausola di invarianza finanziaria)	Art. 47 (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	1. idem
Art. 33 (Entrata in vigore)	Art. 48 (Entrata in vigore)
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.	1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.



- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Leggi e Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito istituzionale dell’Assemblea Legislativa, a cura della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi” del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”;
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”, alla Responsabile della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi”.